

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3397 del 04/07/2022
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA SALL SRL DI CAVRIAGO
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3566 del 04/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno quattro LUGLIO 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.18277/2022

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"SALL Srl" – Cavriago**.

### LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta **"SALL Srl"** avente sede legale in comune di **Cavriago – Via Dell'Industria n.26 - Loc. Corte Tegge** - Provincia di Reggio Emilia, e stabilimento in comune di **Cavriago – Via Dell'Industria n.26 – Loc. Corte Tegge** concernente l'attività di **progettazione e produzione di contenitori metallici per lo stoccaggio e la movimentazione delle merci**, acquisita agli atti di ARPAE al PG/75262 del 5/05/2022;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico dei reflui industriali in pubblica fognatura ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Proseguimento senza modifiche della comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia con atto PG/107702 del 29/06/2022;
- il parere di conformità urbanistica del Comune di Cavriago in data 13/06/2022 al PG/97607.

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 13/03/2013 n.59;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs.11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";

- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

### **determina**

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**SALL Srl**" ubicato nel Comune di **Cavriago – Via Dell'Industria n.26 - Loc. Corte Tegge**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acque	Autorizzazione allo scarico dei reflui industriali in pubblica fognatura ai sensi del D.Lgs.152/06.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico.

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2022-350 del 26/01/2022;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

**- Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**

**- Allegato 2 – Scarichi di reflui industriali in pubblica fognatura ai sensi del D.Lgs.152/06;**

**- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** a partire dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(D.ssa Valentina Beltrame)  
firmato digitalmente

### **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06**

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "SALL Srl" è autorizzata ad eliminare l'attività di taglio al plasma con la relativa emissione E1 e a svolgere l'attività di **progettazione e produzione di contenitori metallici per lo stoccaggio e la movimentazione delle merci** negli impianti ubicati in Comune di **Cavriago – Via Dell'Industria n.26 - Loc. Corte Tegge** - Provincia di Reggio Emilia.

Il **consumo massimo teorico di solvente** riferita alla capacità nominale, per un numero di giorni/anno lavorativi pari a **250** è di **10,28 t/anno**.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

- Limite emissioni convogliate fase di applicazione ed essiccazione: 100 mgC/Nmc
- Limite emissione diffusa: 25% dell'input annuale di solvente

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	Note
E1	TAGLIO AL PLASMA	IMPIANTO DISMESSO ED EMISSIONE ELIMINATA					
E2	CABINA DI VERNICIATURA (fase di applicazione)	28000	Oltre il colmo del tetto	9	Materiale Particellare COV (C-Tot)	< 3	
	CABINA DI VERNICIATURA (fase di appassimento)	14000		6	COV (C-Tot)	< 100	
E3	POSTAZIONI DI SALDATURA	7000	Oltre il colmo del tetto	9	Materiale Particellare	< 10	
E6-E7	BRUCIATORI A METANO PER RISCALD. TUNNEL FOSFOSGRASSAGGIO (511 kW cad.)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E8	CAPPA INGRESSO TUNNEL FOSFOSGRASSAGGIO	8000	Oltre il colmo del tetto	15	Fosfati (PO4)	< 5	
E9	CAPPA USCITA TUNNEL FOSFOSGRASSAGGIO	8000	Oltre il colmo del tetto	15	Fosfati (PO4)	< 5	(1)
E10	BRUCIATORE A METANO PER RISCALD. TUNNEL ASCIUGATURA (378 kW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					

E11	FORNO DI ESSICCAZIONE E POLIMERIZZAZIONE	8000	Oltre il colmo del tetto	15	COV (C-Tot)	< 50	
E12	BRUCIATORE A METANO PER RISCALD. TUNNEL POLIMERIZZAZIONE (450 kW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E13/A	CABINA VERNICIATURA A POLVERE	9000	Oltre il colmo del tetto	Emergenza	Materiale Particellare	< 5	(2)
E14	BRUCIATORE A GAS METANO PER RISCALDAM. CABINA DI VERNICIATURA DA 230 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E15	TINTOBOX	1600	Oltre il colmo del tetto	< 1 (45 min/g)	COV (C-Tot)	< 100	(3)
E16	CABINA DI VERNICIATURA A POLVERE	24000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 5	
(1) Per tale emissione, visto il posizionamento dell'aspirazione della stessa, la Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.							
(2) Per tale emissione, trattandosi di attivazione della stessa in caso di emergenza, la Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.							
(3) Per tale emissione, visto il suo funzionamento inferiore ad 1 h/g, la Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.							

1) Per il controllo del rispetto delle portate, del materiale particellare, dei fosfati e delle COV (C-Tot) devono essere usati i seguenti metodi:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O2)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO2)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H2O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) La Ditta dovrà:

- effettuare autocontrolli di verifica delle emissioni con periodicità almeno semestrale per l'emissione **E2** assicurando almeno tre letture per ogni misurazione di autocontrollo.

- annualmente ed entro la data del **31/03** la Ditta è tenuta ad elaborare il Piano di Gestione dei Solventi secondo le indicazioni di cui alla parte V dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs.152/06. Per la compilazione del medesimo dovranno pertanto essere presi in considerazione i dati relativi all'anno precedente l'elaborazione del piano stesso riferiti al periodo 01/01-31/12. Il piano di gestione dei solventi dovrà essere tenuto in Azienda a disposizione dei competenti organi di controllo. **L'emissione E15, considerato che è generata da operazioni accessorie alla verniciatura, sarà ricompresa nei conteggi del suddetto Piano per l'utilizzo dei solventi, senza tuttavia essere sottoposta al controllo periodico.**

- Durante le fasi di avviamento ed arresto il gestore dovrà adottare tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo le emissioni **E2**.

- Qualora il gestore accerti che, a seguito di malfunzionamento o avarie, il valore limite di emissione è superato:

a) informa tempestivamente ARPAE e adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;

b) sospende l'esercizio dell'attività fino a che la conformità non è ripristinata, se la violazione causa un pericolo immediato per la salute umana.

3) La Ditta è tenuta alla registrazione di eventuali quantitativi di solvente recuperato e riutilizzato per la definizione dell'input annuale;

4) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale per l'emissione n.2 ed una frequenza almeno annuale per l'emissione n.3 – 8 – 11 – 16;

5) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

6) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio territoriale e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

7) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

8) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

9) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione  $\pm$  Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

10) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/75262 del 5/05/2022.



11) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa é demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, l'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo.

In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni disattivate la stessa dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

## **Allegato 2 – Scarichi di reflui industriali in pubblica fognatura ai sensi del D.Lgs.152/06.**

La ditta "SALL Srl", presso il sito produttivo di via dell'Industria n.26 in località Corte Tegge a Cavriago, svolge l'attività di progettazione e produzione di contenitori metallici per lo stoccaggio e la movimentazione delle merci, in un ciclo integrato che prevede sia le fasi costruttive, attraverso operazioni di carpenteria metallica, sia quelle di finitura, che possono essere effettuate con l'impiego di vernici a polvere oppure a liquido.

Il ciclo produttivo prevede il taglio sia meccanico che al plasma di lamiere, tubolari e verghe metalliche, che dopo le operazioni di profilatura, piegatura e calandratura passano al reparto carpenteria per l'assemblaggio, attuato su postazioni di saldatura manuale. terminate le fasi costruttive del manufatto, si passa alla finitura, come la verniciatura che può essere svolta o con prodotti in polvere poliestere, prevalentemente per i pezzi di piccole e medie dimensioni, oppure a liquido per quelli più grandi. Per permettere alla polvere verniciante di aggrapparsi alla superficie metallica dei pezzi è presente un tunnel di sgrassaggio, che attraverso il lavaggio a pressione con una soluzione di acqua e prodotto alcalino, ne asporta i residui di ossido ed olio, sciacquando e risciacquando i pezzi prima dell'applicazione del rivestimento. Il tunnel di lavaggio è suddiviso in tre stadi, sgrassaggio, primo risciacquo e risciacquo con acqua demineralizzata. Le singole vasche vengono riempite con acqua, utilizzata tal quale nelle prime due e previo trattamento di demineralizzazione con osmosi per l'ultima.

Allo stato attuale le acque del tunnel vengono emunte da pozzo e periodicamente scaricate in un impianto di trattamento con flocculatore e filtropressa, per lo smaltimento come rifiuto della componente solida e recapito nel punto di scarico S2 in pubblica fognatura del refluo chiarificato (già autorizzato con l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2019-1338 del 20/03/2019). Con la modifica, oggetto della presente AUA, si vuole eliminare l'impianto di depurazione e smaltire come rifiuto le soluzioni esauste, lasciando quale scarico in pubblica fognatura solo il troppo pieno della vasca di primo risciacquo ed il concentrato dell'osmosi, entrambi che adducono al punto di recapito S2 in pubblica fognatura.

Recapitano in pubblica fognatura anche i reflui domestici derivanti dai servizi igienici degli uffici e degli spogliatoi (punti di scarico S1,S2 ed S3), non oggetto di autorizzazione in quanto sempre ammessi nell'osservanza del Regolamento del Gestore del servizio idrico integrato ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 152/06. Per poter differenziare le acque di scarico, nella condotta che fa capo al punto S2 è presente un pozzetto intermedio, ovvero Sp1, che raccoglie unicamente i reflui industriali del trattamento di osmosi e della vasca di risciacquo pezzi, a monte idraulico prima del congiungimento con la rete che convoglia le acque reflue domestiche.

In merito alle acque meteoriche raccolte dalle caditoie distribuite nell'area cortiliva, la ditta dichiara che non essendovi attività svolte all'esterno e/o stoccaggio di rifiuti o materiali che possano dare origine a dilavamento, tali acque non necessitano di trattamento ai sensi della DGR Emilia Romagna 286/2005.

L'approvvigionamento idrico è sia da pozzo sia da pubblico acquedotto. L'emungimento di pozzo viene utilizzata esclusivamente nel processo produttivo. La fonte idrica da acquedotto viene invece utilizzata per uso civile e sanitario.

La planimetria di riferimento è la Tavola n.1 datata marzo 2020 integrata con la documentazione acquisita al PG 67402 del 08/05/2020.

## **Prescrizioni**

1. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **4.200 m<sup>3</sup>**;
2. Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 17 mc;
3. Lo scarico al pozzetto di controllo, relativo ai reflui industriali, non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, All. 5 alla parte terza del D.Lgs.152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura.
4. Il pozzetto di ispezione deve consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere accessibile al personale addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
5. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
6. Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
7. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
8. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
9. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di idrocarburi oli minerali e materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
10. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà esser data tempestiva comunicazione al Gestore del Servizio Idrico Integrato IRETI Spa (tramite fax al n° 0521/248946), indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 3.
11. Ai sensi dell'art.128, comma 2 del D.Lgs.152/06, i tecnici del Gestore del Servizio Idrico Integrato sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

### **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

Trattasi di proseguimento di attività senza modifiche in quanto l'intervento prevede l'eliminazione dell'impianto di taglio al plasma e la relativa emissione E1. Pertanto, fermo restando quanto riportato nella precedente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risultava che l'attività svolta dalla stessa non produceva emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione acustica del territorio ed era conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento, la Ditta è tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**